



COMUNE DI CETRARO

Provincia di Cosenza

Il Sindaco

Ordinanza n. 13 del 06/03/2020

prot. 2003

Oggetto: **Ordinanza contingibile e urgente recante misure per la prevenzione della diffusione del Virus COVID-19 sul territorio del Comune di Cetraro , in attuazione del D.P.C.M. 4.3.2020.**

Visto il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6: “*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*”;

Vista l'ordinanza contingibile ed urgente n. 1 del Ministero della Salute del 23.2.2020 e la circolare della Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria del 22.2.2020;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23.2.2020 in materia di contrasto e contenimento del diffondersi del virus COVID-19;

Visto il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 04/03/2020 (in *G.U.* n. 55 del 4.3.2020) recante ulteriori misure in materia di contrasto e contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19;

Considerato quanto previsto nel decreto del 04/03/2020 :

all'art. 1 comma

- **b)** sono sospese le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, che comportano affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro di cui all'allegato 1, lettera d);
- **c)** sono sospesi altresì gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato; resta comunque consentito, nei comuni diversi da quelli di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, e successive modificazioni, lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento degli atleti agonisti, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico; in tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano. Lo sport di base e le attività motorie in genere, svolte all'aperto ovvero all'interno di palestre, piscine e centri sportivi di ogni tipo, sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della raccomandazione di cui all'allegato 1, lettera d);

all'art. 2 comma

- **b)** è fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità e di evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, di cui all'allegato 1, lettera d);
- **d)** i sindaci e le associazioni di categoria promuovono la diffusione delle informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all'allegato 1 anche presso gli esercizi commerciali;
- **e)** è raccomandato ai comuni e agli altri enti territoriali, nonché alle associazioni culturali e sportive, di offrire attività ricreative individuali alternative a quelle collettive interdette dal presente decreto, che promuovano e favoriscano le attività svolte all'aperto, purché svolte senza creare assembramenti di persone ovvero svolte presso il domicilio degli interessati;

Considerato, altresì, che occorre sensibilizzare gli operatori commerciali ed i cittadini in genere sulla necessità di attenersi costantemente ad una distanza minima tra persone a fini di prevenzione del c.d. nuovo coronavirus, secondo quanto richiesto alla lett. d) dell'allegato 1 al predetto D.P.C.M., in particolare nei mercati all'aperto su suolo pubblico e negli spazi pubblici esterni a bar, ristoranti ed altri esercizi per la somministrazione di alimenti;

Considerato ancora, in armonia con quanto previsto dal citato D.P.C.M., opportuno ordinare espressamente a tutti gli esercizi pubblici ed aperti al pubblico che venga esposto in maniera ben visibile un apposito cartello di formato

minimo A4 contenente le prescrizioni di cui al citato allegato 1 al D.P.C.M. 4.3.2020, recante le misure igienico-sanitarie che chiunque deve adottare per prevenire il rischio di contagio dal virus COVID-19;

Rilevata la necessità di adottare idonee misure per contribuire al contrasto della diffusione del virus, con particolare riferimento alla popolazione di una fascia di età avanzata, particolarmente vulnerabile al predetto Virus COVID-19;

Visto il T.U. sugli Enti locali del 18 agosto 2000, n. 267, nel testo vigente, con particolare riferimento all'art. 50, comma 5;

ORDINA

Per quanto espresso in premessa, che qui si intende riportato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

a) La sospensione delle attività, fino a nuova disposizione, dei Centri Anziani presenti nel territorio comunale.

b) che tutti i locali pubblici ed aperti al pubblico presenti sul territorio comunale affiggano, in maniera ben visibile, apposito cartello, in formato non inferiore ad "A4" contenente le prescrizioni di cui al citato allegato 1 al D.P.C.M. 4.3.2020, recante le misure igienico-sanitarie che chiunque deve adottare per prevenire il rischio di contagio dal virus COVID-19. Tali prescrizioni sono immediatamente scaricabili, tra l'altro, dall'*home page* del sito internet istituzionale del Comune di Cetraro.

c) che le competizioni sportive si svolgano a porte chiuse senza presenza di pubblico.

d) agli operatori commerciali, alle società sportive e centri sportivi, agli esercenti pubblici di attenersi e seguire le indicazioni previste nel DPCM del 04/03/2020 e assicurare in particolare, nelle proprie attività, il rispetto delle norme igieniche e la distanza minima tra persone a fini di prevenzione del c.d. nuovo Coronavirus, secondo quanto richiesto alla lett. d) dell'allegato 1 al predetto D.P.C.M..

Uguale attenzione deve essere prevista, nei mercati all'aperto su suolo pubblico e negli spazi pubblici esterni a bar, ristoranti ed altri esercizi per la somministrazione di alimenti;

RACCOMANDA

A tutti i cittadini:

- di evitare che in qualsiasi luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale e, segnatamente, nei mercati all'aperto su suolo pubblico e negli spazi pubblici esterni a di bar, ristoranti ed altri esercizi per la somministrazione alimenti, si creino assembramenti di persone, tali da non garantire la distanza minima interpersonale di un metro e, di conseguenza, si acuisca il pericolo di diffusione del virus di che trattasi.

- di rispettare pedissequamente tutte le misure igieniche e sanitarie già ampiamente diffuse dalle organizzazioni sanitarie riconosciute e in particolare quelle di cui al citato allegato 1 al D.P.C.M. 4.3.2020.

FORMULA DIRETTIVA

al Corpo di Polizia Municipale affinché sia assicurata idonea vigilanza su tutto il territorio comunale in ordine al rispetto delle prescrizioni di cui al citato D.P.C.M. 4.3.2020 ed a quanto specificamente disposto con la presente ordinanza.

In particolare, il Corpo di Polizia municipale assicurerà la massima attività di sensibilizzazione nei confronti degli esercenti e dei cittadini tutti, al fine di evitare assembramenti di persone, nell'ambito dei mercati all'aperto, innanzi a bar, ristoranti ed altri esercizi per la somministrazione alimenti e in altri luoghi pubblici, ponendo in essere ogni opportuna azione, nel rispetto delle norme di settore.

La presente ordinanza è resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio comunale on-line ed al sito istituzionale dell'Ente ed è immediatamente esecutiva.

Il presente provvedimento viene trasmesso alla Prefettura di Cosenza, alla Regione Calabria, all'Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza, alla Stazione dei Carabinieri di Cetraro, alla Tenenza della Guardia di Finanza di Cetraro, al comando della Polizia Locale di Cetraro.

Fatte salve le ipotesi di reato, in caso di inosservanza della presente ordinanza si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 7 bis del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.

E' fatto obbligo al Corpo di Polizia municipale, alle Forze di Polizia ed a chiunque altro spetti di fare osservare il presente provvedimento.

Contro la presente ordinanza è ammesso, entro sessanta giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio *on line*, ricorso dinanzi al TAR della Calabria entro 60 giorni oppure, in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Cetraro, 06/03/2020



IL SINDACO
Prof. Angelo AITA